



Novara, 14 Giugno 2018

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Come cambia la gestione per grandi e piccoli cantieri alla luce del Dpr 120/2017



dott.ssa Elena Foddanu Dipartimento Arpa Piemonte Nord Est



Dpr 120/2017 **Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo**

IL DPR 120/2017 DISCIPLINA LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE **SOTTOPRODOTTI, IL DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE QUALIFICATE **RIFIUTI** E LA GESTIONE NEI SITI DI BONIFICA**

E' ENTRATO IN VIGORE IL 22 AGOSTO 2017

**E' UNA NORMA TECNICA CHE DISCENDE DAL D.LGS. 152/06
PARTE IV**

Norme in materia ambientale e gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati



**Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Esclusioni dal campo di applicazione

TITOLO II TRS CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4 Criteri per qualificare le TRS come sottoprodotti

Art. 5 Deposito intermedio

Art. 6 Trasporto

Art. 7 Dichiarazioni di avvenuto utilizzo

TITOLO III TRS QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23

TITOLO IV TRS ESCLUSE DALL'AMBITO RIFIUTI

Art. 24

TITOLO V TRS NEI SITI IN BONIFICA

Art. 25 e 26

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 / 31

**CANTIERI > 6000 MC SOTTOPOSTI
A VIA E AIA**

**CAPO II TERRE E ROCCE PRODOTTE
IN CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI**

Art. 8 / 19

**CAPO III TERRE E ROCCE PRODOTTE
IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI**

Art. 20 e 21

**CAPO IV TERRE E ROCCE PRODOTTE
IN CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI
NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA**

Art. 22

**CANTIERI < 6000 MC O > 6000 MC
NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA**



TUTTI I CANTIERI

ALLEGATO 3 – NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

ALLEGATO 4 – PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICA

ALLEGATO 7 – DOCUMENTO DI TRASPORTO

ALLEGATO 8 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)

ALLEGATO 10 – METODOLOGIA PER QUANTIFICARE I MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA

SOLO PER CANTIERI <6000 MC O >6000 MC NON VIA O AIA

ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

SOLO PER CANTIERI >6000 MC IN VIA O AIA

ALLEGATO 1 – CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TRS

ALLEGATO 2 – PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO 5 – PIANO DI UTILIZZO

ALLEGATO 9 – PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA E PER I CONTROLLI



Terre e rocce da scavo



SOTTOPRODOTTI

D.Lgs. 152/06 + Dpr 120/2017

Cantieri piccoli e grandi

Piano utilizzo e dichiarazioni

Condizioni da rispettare

RIFIUTI

D.Lgs. 152/06 – Parte IV

Deposito temporaneo in sito

Trasporto con formulario

Invio a soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti

**RIUTILIZZO NEL SITO IN
CUI SONO PRODOTTE**



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il Dpr 120/17 disciplina:

- la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti**, provenienti da cantieri di **piccole dimensioni**, di **grandi dimensioni**, assoggettati e non assoggettati a **VIA o AIA**
- la gestione del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come **rifiuti**
- l'uso nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo **escluse dalla disciplina dei rifiuti**
- la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 2 – Definizioni

Terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra cui: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purchè le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti per il suolo (colonne A e B Tab. 1, All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 per la specifica destinazione d'uso)



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 2 – Definizioni

Autorità competente: autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo (es. Comune o Provincia per opere in VIA o AIA)

Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo

Dichiarazione di avvenuto utilizzo: dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti

Cantiere di piccole dimensioni: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 mc [...]



Dpr 120/2017 **Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo**

Art. 3 – Esclusioni

Sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i

Sono esclusi anche i casi disciplinati dall'art. 109 del D.Lgs. 152/06 relativi all'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO II - CAPO I

Art. 4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti

Sono sottoprodotti se rispettano l'art. 184-bis D.Lgs. 152/06, quindi (1) sono generate durante la realizzazione di un'opera di cui costituiscono parte integrante, (2) il loro utilizzo è conforme al piano di utilizzo, nel corso della stessa o di un'opera diversa per la realizzazione di riempimenti, rimodellazioni, rilevati, recuperi ambientali oppure in processi produttivi al posto dei materiali di cava, (3) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, (4) soddisfano i requisiti di qualità ambientale per l'utilizzo specifico



**Limiti dei suoli D.Lgs. 152/06
Parte IV Tab. 1 All. 5 nel caso di
recuperi ambientali**



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO II - CAPO I

Art. 4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti

Se le terre contengono materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica non può superare la quantità massima del **20% in peso** (si rimanda all'Allegato 10 del Dpr). Le matrici di riporto devono essere sottoposte al **test di cessione ex DM 5/2/98**, ad esclusione del parametro amianto per accertare il rispetto delle soglie di contaminazione delle acque sotterranee (Tab. 2 All. 5 Titolo 5 Parte IV D.Lgs. 152/06).

Alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto il limite stabilito per i suoli pari a 1000 mg/kg (Tab. 1 All. 5 Parte IV D.Lgs. 152/06).



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 4 – Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo sottoprodotti

La sussistenza delle condizioni per la qualifica di sottoprodotto è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione della **dichiarazione di utilizzo**, nonché della **dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)**



IMPORTANTE



SE MANCA ANCHE UNO SOLO DI QUESTI REQUISITI IL MATERIALE NON PUO' ESSERE CONSIDERATO SOTTOPIRODOTTO MA RIFIUTO CON LE IMPLICAZIONI PENALI CHE NE CONSEGUONO ...



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 5 – Deposito intermedio

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, di destinazione o in altro sito purché la destinazione urbanistica d'uso sia compatibile con il sito di origine (se il sito di produzione è industriale, il sito di destinazione non può essere civile/verde pubblico; se il sito di origine è civile/verde pubblico il sito di destinazione può avere tutte le classi di destinazioni urbanistiche). L'ubicazione e la durata del deposito devono essere indicate nella dichiarazione di utilizzo e deve essere fisicamente separato da altri materiali tramite segnaletica posizionata in modo visibile.

Il sito di deposito intermedio può essere cambiato purché venga aggiornata la dichiarazione di utilizzo.

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio, con effetto immediato, il materiale perde la qualifica di **sottoprodotto** e diventa **rifiuto** [...]



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 6 – Trasporto

Il trasporto del materiale qualificato **sottoprodotto** fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'Allegato 7, predisposta in triplice copia (una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario), o in quattro copie se il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, e conservata per **tre anni**



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 7 – Dichiarazione di avvenuto utilizzo

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione di utilizzo deve essere attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo **DAU**. La dichiarazione va conservata per cinque anni e deve essere resa entro il termine di validità della dichiarazione di utilizzo. L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto [...]

IMPORTANTE

LA DAU E' OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE RESA ENTRO IL TERMINE DI VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE DI UTILIZZO, DA INTENDERSI COME LA "DATA PRESUNTA DI ULTIMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI RIUTILIZZO"



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO II - CAPO II – Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni

| |
|--|
| Art. 8 – Ambito di applicazione |
| Art. 9 – Piano di utilizzo |
| Art. 10 – Terre e rocce conformi alle Csc |
| Art. 11 – Terre e rocce conformi ai valori di fondo |
| Art. 12 – Terre e rocce prodotte in sito in bonifica |
| Art. 13 – Controllo equipollente |
| Art. 14 – Efficacia del piano di utilizzo |
| Art. 15 – Aggiornamento del piano di utilizzo |
| Art. 16 – Proroga del piano di utilizzo |
| Art. 17 – Realizzazione del piano di utilizzo |
| Art. 18 – Gestione dei dati |
| Art. 19 – Disciplina dei costi |

**TERRE E ROCCE DA
SCAVO PRODOTTI IN
CANTIERI DI GRANDI
DIMENSIONI
SOTTOPOSTI A VIA
ED AIA**



**PIANO DI UTILIZZO
da valutare
nell'ambito del
procedimento VIA o
AIA**



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO II - CAPO III Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni

Art. 20 – Ambito di applicazione

Terre e rocce provenienti da cantieri di **piccole dimensioni** e con requisiti ambientali che devono rispettare, nel caso di utilizzo per recuperi, reinterri ecc, i valori soglia di contaminazione dei suoli (colonne A e B Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06) e che non costituiscano fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque **sotterranee** (*condizione indispensabile per essere classificate sottoprodotti*)
L'articolo riporta le condizioni da rispettare anche per eventuali superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione per fenomeni di origine naturale e il caso in cui il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito in bonifica [...]



Valori definiti da Arpa con procedura specifica (dopo segnalazione ai sensi dell'art. 242 D.Lgs. 152/06)



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 21 – Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

La sussistenza dei requisiti di sottoprodotto per le terre e rocce da scavo è attestata dal produttore tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, che deve essere trasmessa, anche solo per via telematica, almeno **15 giorni** prima dell'inizio dei lavori di scavo al **Comune** del luogo di produzione ed all'**Arpa** territorialmente competente.

La dichiarazione può essere aggiornata tramite un altro invio e, trascorsi **15 giorni** dalla trasmissione, le terre e rocce possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata. I tempi previsti per l'utilizzo possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica.



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

Art. 21 – Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

Le **Arpa** effettuano le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di riutilizzo. L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo è a carico del produttore

L'autorità competente (nel caso di piccoli cantieri, il Comune), qualora accerti l'assenza dei requisiti del sottoprodotto o altre carenze, dispone il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO II - CAPO IV Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

Art. 22 – Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia

Anche per i cantieri di grandi dimensioni che non sono sottoposti a VIA ed AIA si applica la **stessa procedura dei piccoli cantieri: dichiarazione di utilizzo mediante autocertificazione e dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU)**



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO III – Disposizioni sulle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

Art. 23 – Deposito temporaneo di terre qualificate come rifiuti

Se le terre e rocce sono classificate come rifiuti con CER 170504 o 170503* il **deposito temporaneo** dovrà rispettare i criteri (temporali e quantitativi) stabiliti dal D.Lgs. 152/06 Parte IV

*UNICO ARTICOLO IN CUI SI FA RIFERIMENTO ALLE TERRE E ROCCE DA
SCAVO COME RIFIUTI E NON COME SOTTOPRODOTTI*

*IL RAGGRUPPAMENTO DELLE TERRE E ROCCE CLASSIFICATE COME
SOTTOPRODOTTI E' UN DEPOSITO INTERMEDIO E COME RIFIUTI E' UN
DEPOSITO TEMPORANEO*





Approfondimento IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

E' il raggruppamento dei rifiuti nell'area in cui sono prodotti e non necessita di alcuna autorizzazione, purché sia condotto alle condizioni stabilite relativamente alle quantità in deposito e alle tempistiche di allontanamento dal sito di produzione

Le terre e rocce da scavo sono raccolte ed avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti attività alternative:

-con cadenza almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito

OPPURE

-quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4000 metri cubi**, di cui non oltre **800 metri cubi** di rifiuti classificati come pericolosi

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad **un anno**



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO IV – Esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti

Art. 24 – Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce

Ai fini dell’esclusione delle terre e rocce dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 152/06 le terre e rocce devono essere costituite da *“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”* e su di esse deve essere verificata la non contaminazione ai sensi dell’**Allegato 4** del Dpr

L’ **Allegato 4** dà indicazioni sulla caratterizzazione chimico fisica delle terre e rocce (metodo di campionamento, set analitico ...)

↳ **Obbligo di analisi chimica**



Dpr 120/2017
**Riordino e semplificazione della disciplina sulla
gestione delle terre e rocce da scavo**

TITOLO V – Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica

Art. 25 - Attività di scavo

Art. 26 – Utilizzo del sito

**REGOLAMENTANO LE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI
OGGETTO DI BONIFICA**

Le attività di scavo e le caratteristiche delle terre devono essere valutate nell'ambito del procedimento di bonifica, autorizzato dagli Enti. In tale contesto si devono prevedere campagne di campionamento e l'elenco dei parametri da ricercare

Il loro utilizzo è consentito se rispettano i limiti previsti per le bonifiche



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

TITOLO VI – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

Art. 27 - Disposizione intertemporali, transitorie e finali

Art. 28 – Controlli e ispezioni

Art. 29 – Clausola di riconoscimento reciproco

Art. 30 – Clausola di invarianza finanziaria

Art. 31 – Abrogazioni

Disciplina gli aspetti più generali come la validità delle dichiarazioni trasmesse prima della sua entrata in vigore, le verifiche da parte delle autorità di controllo, l'abrogazione delle precedenti normative che regolamentavano la gestione delle terre e rocce



Dpr 120/2017 **Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo**

**SOLO PER CANTIERI DI GRANDI DIMENSIONI
SOTTOPOSTI A VIA E AIA**

ALLEGATO 1 - CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE

ALLEGATO 2 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE

ALLEGATO 5 - PIANO DI UTILIZZO

ALLEGATO 9 - PROCEDURE DI CAMPIONAMENTO IN CORSO D'OPERA



Indicazioni sulle volumetrie da campionare, sul numero di cumuli da analizzare, sul numero di incrementi, sulla profondità dei prelievi, sulla procedura di campionamento (UNI 10802)



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

SOLO PER CANTIERI DI PICCOLE E GRANDI DIMENSIONI NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

The form is titled 'DICHIARAZIONE DI UTILIZZO' and is part of the 'MODULISTICA' system. It contains several sections for data entry, including fields for the producer's name, address, and contact information. There are also checkboxes for 'SÌ' and 'NO' and a section for 'Osservazioni' (Observations). The form is designed to be filled out by the producer of the waste and submitted to the competent authority.

Si tratta di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La dichiarazione è presentata dal produttore e inviata al Comune del luogo di produzione e all'Arpa competente. La dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti e deve essere allegata la fotocopia del documento di identità. **Una dichiarazione incompleta non è ritenuta valida**: il dichiarante si troverebbe così a movimentare rifiuti e non sottoprodotti, con le conseguenze sanzionatorie di carattere penale e amministrativo

La dichiarazione va presentata almeno **15 giorni** prima dell'inizio dei lavori di scavo



<http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1/modulistica>

ARPA Piemonte
Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale

Ministero dell'Ambiente
Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente



Dpr 120/2017
**Riordino e semplificazione della disciplina sulla
gestione delle terre e rocce da scavo**

VALIDO PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 3 - NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Elenco delle normali pratiche a cui possono essere sottoposte le terre:
selezione granulometrica con eventuale eliminazione dei materiali antropici,
riduzione volumetrica mediante macinazione, stesa al suolo



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

VALIDO PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICHE

Specifica i metodi di campionamento e analisi delle terre: scarto in campo della frazione maggiore di 2 cm e determinazione analitiche in laboratorio sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

Specifica che il set di parametri da ricercare è definito in base alle **possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, a pregresse contaminazioni, a potenziali anomalie del fondo naturale o da inquinamento diffuso**

E' inoltre riportata la tab. 4.1 contenente il set analitico minimale



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

VALIDO PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 4 - PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO FISICHE

| Arsenico |
|--|
| Cadmio |
| Cobalto |
| Nickel |
| Piombo |
| Rame |
| Zinco |
| Mercurio |
| Idrocarburi C₁₋₁₂ |
| Cromo totale |
| Cromo VI |
| Amianto |
| BTEX (*) |
| EPA (*) |
| (*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B. Tabella 1. Allegato 5. Parte Quarta. Titolo V. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. |

LIMITI DEI
SUOLI



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 7 - DOCUMENTO DI TRASPORTO

Documento di trasporto
terre e rocce da scavo

Sezione A. Descrizione del materiale prodotto

| | | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| Descrizione del materiale | Quantità (m ³) | Caratteristiche (pH, contenuto in carboni, ecc.) |
| | | |
| | | |

Sezione B. Destinazione del materiale e del suo deposito intermedio

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione del materiale | Indirizzo del deposito intermedio |
| | |

Sezione C. Destinazione del materiale e del suo deposito definitivo

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Destinazione del materiale | Indirizzo del deposito definitivo |
| | |

Il documento è pensato per il trasporto dal sito di produzione al sito di destinazione o al sito di deposito intermedio. Non è previsto un analogo modulo per il trasporto dal sito di deposito intermedio al sito di destinazione. Essendo evidentemente necessario disporre di un documento di trasporto anche in uscita dal deposito intermedio verso il sito di destinazione, è possibile utilizzare il documento riportato in Allegato 7 modificando opportunamente la Sezione A.

Occorre compilare un modulo per ogni viaggio



<http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-roccie-1/modulistica>

del' Ambiente



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 8 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)

The image shows a form titled 'DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU)'. It includes fields for 'Comune del sito di produzione', 'Comune del sito di destinazione', 'Data di invio', and 'Data di arrivo'. There are also checkboxes for 'Sì' and 'No' and a section for 'Misure di sicurezza e prevenzione'.

Il produttore deve confermare l'avvenuto utilizzo inviando il modulo **DAU** all'autorità competente, al Comune del sito di produzione e di destinazione, all'Arpa competente per il sito di destinazione. Deve essere inviata entro i termini di validità della dichiarazione di utilizzo.

Il mancato invio della DAU fa perdere la qualifica di sottoprodotti alle TRS, che formalmente acquisiscono lo status di rifiuti



<http://www.arpa.piemonte.gov.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/terre-e-rocce-1/modulistica>


del' Ambiente



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

PER TUTTI I CANTIERI DI GRANDI E PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 10 - METODOLOGIA PER LA QUANTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI ORIGINE ANTROPICA



Analisi per individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo.

Il limite quantitativo da rispettare corrisponde al **20%** in peso di materiale antropico rispetto a quello naturale

Le matrici di riporto sono sottoposte inoltre a **test di cessione** (DM 5/2/98) per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

IL MODELLO DI DICHIARAZIONE DI ARPA E' L'UNICO UTILIZZABILE?

Il modello rispecchia quello previsto dall'Allegato 6 del D.P.R. ed essendo definito in tale ambito, è opportuno che venga utilizzato

IL MODELLO PUO' ESSERE INVIATO VIA PEC?

Ci sono due modalità di presentazione: presentare la dichiarazione sottoscritta dall'interessato in presenza di personale addetto oppure trasmetterla via PEC unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore

LA DICHIARAZIONE RICHIEDE UN'APPROVAZIONE?

No; non si tratta di una richiesta di autorizzazione ma di una attestazione del rispetto delle condizioni previste dalla norma sotto la responsabilità del dichiarante



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

L'AUTORITA' COMPETENTE E L'ARPA POSSONO CHIEDERE CHIARIMENTI O INTEGRAZIONI?

Si; nel caso in cui si rilevino irregolarità o omissioni, non costituenti falsità, l'AC e l'Arpa ne danno notizia all'interessato che deve regolarizzare o completare la dichiarazione

COSA SUCCEDA SE IN CASO DI CONTROLLO SI ACCERTA CHE I MATERIALI DA SCAVO NON RISPETTANO I REQUISITI DELLA NORMA?

Decadono le condizioni per poter considerare gli stessi come sottoprodotti, per cui rientrano nella normativa sui rifiuti. Inoltre al dichiarante potrebbero essere imputate delle sanzioni penali nel caso in cui venga riconosciuto colpevole di dichiarazione non veritiera



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

ARPA E' L'UNICO SOGGETTO CHE PUO' EFFETTUARE CONTROLLI?

Arpa è l'unico soggetto indicato dalla norma. I controlli sulle norme ambientali possono essere effettuati da tutti i soggetti abilitati ai controlli ambientali (Carabinieri NOE e Forestali, Finanza, Ispettori Provinciali, Polizia Municipale ecc)

LE ATTIVITA' DI SCAVO E DI UTILIZZO PER CUI SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE DEVONO GIA' ESSERE AUTORIZZATE?

Sì. Il comma 1 dell'art. 21 del DPR richiede infatti che "gli estremi delle autorizzazioni" vengano indicati nell'autodichiarazione



Dpr 120/2017 Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

I MATERIALI DA SCAVO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI AD ANALISI?

Per i cantieri di piccole dimensioni e cantieri grandi non sottoposti a VIA e AIA non esiste un obbligo esplicito. Come riportato all'art. 20, il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma, per cui è opportuno che disponga di valide informazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli. La dimostrazione del rispetto dei limiti può avvenire anche attraverso conoscenze pregresse certe e affidabili sul sito stesso, legate alla sua storia o a precedenti indagini ambientali.

Nel caso dell'utilizzo nel sito di produzione, ai sensi dell'art. 24 c.1, viene esplicitato che la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4, ovvero mediante caratterizzazione chimico – fisica.



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

QUALI SONO LE MODALITA' DI CAMPIONAMENTO E ANALISI?

Le modalità di campionamento e analisi per definire le caratteristiche ambientali delle terre e rocce da scavo sono riportate nell'allegato 4 del DPR stesso e valgono per tutte le tipologie di cantieri, anche se il testo sembra più indirizzato ai soli grandi cantieri. Per i piccoli cantieri deve essere fatta una valutazione caso per caso a cura del tecnico che effettua il campionamento, garantendo la rappresentatività delle terre che si intendono movimentare



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA ANCHE NEL CASO DI UTILIZZO NELLO STESSO SITO DI PRODUZIONE?

Il riutilizzo nello stesso sito rientra tra le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, e in questo caso non si deve presentare all'Arpa la dichiarazione. Rimane però l'obbligo di verificare la non contaminazione delle terre mediante caratterizzazione chimico fisica, ai sensi dell'Allegato 4.

E' comunque facoltà del produttore applicare il Dpr anche nel caso di utilizzo nello stesso sito di produzione



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

IN PRESENZA DI MATERIALI DI RIPORTO SI DEVE EFFETTUARE IL TEST DI CESSIONE?

Il test di cessione è necessario nel caso in cui si rilevino materiali di riporto. In assenza di materiali di riporto, una delle condizioni imposte dall'art. 20 c.1 del Dpr per il possibile utilizzo come sottoprodotti dei materiali da scavo, è che gli stessi non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee: in questo caso il test di cessione rappresenta un possibile strumento di verifica diretta



Dpr 120/2017

Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo

DUBBI FREQUENTI

SE L'OPERA DI SCAVO E L'OPERA EDILIZIA DI RIPRISTINO RELATIVA A UN SITO DI DESTINAZIONE ABBIANO LA DURATA, COSI' COME PREVISTO DAL PERMESSO DI COSTRUIRE, SUPERIORE AD UN ANNO, IL SITO INTERMEDIO DI DEPOSITO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO E' GIUSTIFICATO DA QUESTE TEMPISTICHE?

Si, è previsto dall'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 21. La durata del deposito intermedio non può essere maggiore di quella della Dichiarazione di Utilizzo. L'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nella dichiarazione di utilizzo per i piccoli cantieri.